

TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1868

PRESIDENZA CASATI.

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del notariato* — *Proposta del Relatore per un emendamento all'articolo 65, stato rimandato alla Commissione* — *Spiegazioni del Guardasigilli appoggiate dal Senatore Chiesi* — *Dichiarazione del Relatore in appoggio della proposta della Commissione* — *Osservazione del Senatore Conforti* — *Approvazione dell'articolo 65, e dei 73, 74, 75, e aggiunta del Senatore Miraglia all'articolo 76, accettata dalla Commissione e dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo coll'aggiunta* — *Emendamento del Guardasigilli all'articolo 77, accettato dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo emendato* — *Proposta del Guardasigilli all'articolo 79* — *Emendamento del Senatore Miraglia* — *Osservazioni dei Senatori Chiesi e Conforti, a sostegno dell'articolo della Commissione* — *Approvazione dell'articolo, e degli 80, 81* — *Proposta del Senatore Chiesi al n. 6 dell'articolo 82 accettata dalla Commissione e dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo colla variante* — *Schiarimenti del Senatore Chiesi all'articolo 83* — *Proposta del Senatore Miraglia* — *Spiegazioni del Relatore* — *Approvazione dell'articolo* — *Proposta di un articolo addizionale del Senatore Miraglia* — *Osservazioni ed obiezioni dei Senatori Chiesi e Musio* — *Dichiarazione e variante del Relatore all'articolo addizionale* — *Approvazione dell'articolo emendato* — *Variante della Commissione all'articolo 84* — *Combattuta dal Senatore Miraglia* — *Approvazione dell'articolo* — *Emendamento del Senatore Chiesi all'articolo 85 combattuto dal Relatore* — *Osservazioni e proposte del Guardasigilli* — *Dichiarazioni del Relatore* — *Rinvio dell'articolo alla Commissione* — *Emendamento del Senatore Miraglia all'articolo 85 oppugnato dal Relatore e dal Guardasigilli* — *Ricezione dell'emendamento Miraglia* — *Approvazione degli articoli 86 e 87.* — *Cenni e dichiarazioni del Relatore circa una petizione relativa all'articolo 88* — *Approvazione dell'articolo* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Chiesi all'articolo 89 fornito dal Relatore* — *Approvazione dell'articolo, colle varianti proposte, e degli articoli dal 90, al 97* — *Proposta del Senatore Gallotti, combattuta dal Senatore Chiesi, accettata dalla Commissione, approvata* — *Approvazione degli articoli 98 e 99* — *Articolo intercalare del Relatore* — *Obiezioni del Guardasigilli e del Senatore Miraglia* — *Ritiro dell'articolo* — *Approvazione degli articoli 100, 101* — *Proposta del Guardasigilli all'articolo 102* — *Rinvio dell'articolo alla Commissione* — *Approvazione dell'articolo 103* — *Variante del Guardasigilli all'articolo 104 accettata dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo modificato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia.

Il Senatore Segretario Manzoni T. Legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

I signori Senatori Di Pettinengo, Di Campello, De Castiglia, Sella, Moris, Siotto Pintor e Cittadella, domandano un congedo di un mese, che viene loro dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIORDINAMENTO DEL NOTARIATO.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento del notariato.

Ieri fu sospesa la discussione sull'articolo 65, avendo

dichiarato la Commissione di volerne fare oggetto di particolare studio; do quindi la parola al signor Relatore.

Senatore Poggi Relatore. La Commissione modificerebbe l'articolo in questo senso; vale a dire, alle parole *saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del Regolamento*, sostituirebbe queste: *saranno legalizzati in conformità dei Regolamenti.*

Presidente. Il Signor Ministro accetta questa nuova dizione?

Ministro di Grazia e Giustizia. Io direi che innanzi tutto bisognerebbe guardare un poco quale è la posizione attuale delle cose relativamente alla legalizzazione. Noi troviamo che il Regolamento generale giudiziario contiene quattro articoli sul proposito, che sono gli articoli 119, 120, 121 e 122.

Questi posteriormente furono modificati con un decreto del 15 agosto 1857, provocato da uno dei miei predecessori, dall'onorevole Senatore Tecchio, che venne a sopprimere i due primi in quanto attribuivano al Ministro Guardasigilli la legalizzazione delle firme dei Notari e dei Conservatori delle ipoteche.

Ora credo che noi non possiamo prescindere da queste disposizioni esistenti.

Se la Commissione è d'avviso, che parlando di regolamenti in genere s'intenda comprendere anche le modificazioni apportate col citato Decreto al Regolamento del 14 dicembre 1863, io non avrei difficoltà di accettare la sua proposta.

Ma per verità, trattandosi di un Regolamento, il quale può essere cambiato con Decreto Reale, credo sia inutile dire: *i Regolamenti*, perchè quando si dice: *Regolamento*, s'intenda naturalmente, tanto il Regolamento primitivo, quanto le modificazioni, che per avventura con Decreto Reale vi siano state apportate.

Senatore Conforti. Nello stato in cui si trova.

Ministro Guardasigilli. Quindi tenuto conto di queste osservazioni che ebbi l'onore di sottoporre alla saviezza del Senato, io non avrei nessuna difficoltà di accettare la proposta formulata nel progetto della Commissione.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Mi unisco alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, ma io credo, a togliere qualunque equivoco, esser necessario il dire: *dei Regolamenti giudiziari*. Imperocchè il dire semplicemente: *in conformità delle disposizioni dei Regolamenti*, è asserzione troppo vaga e incerta.

Se noi citiamo i Regolamenti giudiziari, ci riferiamo a determinati Regolamenti, e così abbiamo una base certa e determinata, e ci riferiamo appunto a quei Regolamenti, a cui ora alludeva l'onorevole signor Ministro.

Io quindi aderendo alle osservazioni fatte dal signor Ministro crederei conveniente che si respingesse la formula generale *dei Regolamenti* proposta dalla Commissione, e si dicesse piuttosto: *dei Regolamenti giudiziari*.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io ugualmente sono dell'avviso che l'onorevole Chiesi, che si dovesse ripristinare l'articolo della Commissione come si legge nel progetto: « Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorra far uso fuori del distretto del Consiglio Notarile, o fuori del Regno, saranno legalizzati in conformità delle disposizioni del Regolamento generale giudiziario. » Nelle quali parole, come s'intende dopo le spiegazioni da me date, sono comprese le modificazioni portate da Decreti, che il Governo posteriormente ha emanati su tale proposito.

Senatore Chiesi. Dichiaro di aderire alla proposta del signor Ministro.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Ieri essendo stato esposto come un inconveniente, che in quest'articolo fosse rammentato un Regolamento speciale che potrebbe andar soggetto a cambiamenti, la Commissione aveva deciso di proporre la modificazione dell'articolo, medesimo nel senso che testè fu detto, appunto per soddisfare al desiderio stato ieri mostrato.

Però la Commissione non ha alcuna difficoltà ad opporre, se il Senato intende invece di ritornare alla dizione del primitivo articolo. Si potrebbe dire: *dei Regolamenti giudiziarii*.

Presidente. Dunque la Commissione proporrebbe semplicemente di cambiare le parole *del Regolamento* in quelle *dei Regolamenti giudiziari*? Vuole lasciare o sopprimere la parola *generali*?

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Pregherei la Commissione di lasciare l'articolo com'è, perchè il dire: *dei Regolamenti giudiziari generali* non mi sembra proprio.

Regolamenti giudiziari generali non ve ne ha che uno.

Le disposizioni di questo Regolamento saranno state per avventura modificate con Decreto Reale, ma ciò non fa che il Regolamento siasi moltiplicato. Quindi io credo che l'articolo può restare come è formulato, senza pericolo che ne sorgano difficoltà. Tanto più mi confermo in questa opinione, in quanto che l'onorevole Senatore Chiesi il quale aveva fatto la proposta di modificare l'articolo, per cui ebbe luogo il rinvio alla Commissione, ora, in seguito alle spiegazioni date dall'onorevole Relatore e da me, dichiarasi contento che l'articolo sia votato come fu dalla Commissione originariamente proposto.

Quindi pregherei il Senato di permettere che sia messo ai voti l'articolo 65 nel modo in cui si legge nel Progetto della Commissione.

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Io non credo che possa esservi alcun dubbio intorno all'interpretazione di questo articolo. Quando si dice « *in conformità del Regolamento generale giudiziario* » è chiaro che si debba riferire al Regolamento giudiziario come è formulato, e s'intende che sia colle modificazioni portate dal Decreto Reale. La legge che discutiamo è posteriore al Decreto, e non mi pare necessario che parlando del Regolamento giudiziario, si dica che s'intende quello fatto anteriormente alla legge.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo quale si trova nel progetto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Riprendiamo il corso della discussione, siamo rimasti al titolo quarto.

Delle adunanze dei Collegi, dei Consigli e degli archivi notarili.

CAPO I. — *Delle adunanze dei Collegi.*

« Art. 73. I Notari iscritti presso un Consiglio notarile costituiscono un Collegio che si aduna nel capoluogo del distretto. »

« Le adunanze del Collegio sono ordinarie o straordinarie, e l'una e le altre sono convocate mediante avviso del Presidente del Consiglio notarile. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 74. L'adunanza ordinaria del Collegio ha luogo ogni anno nel mese che sarà stabilito dal Collegio stesso all'oggetto di procedere alla nomina dei Membri del Consiglio, e di discutere il conto consuntivo o presuntivo presentato dal Consiglio medesimo. »

« Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei Notari. »

« In questo caso hanno pure luogo sull'istanza sottoscritta da un terzo almeno dei Notari iscritti presso il Consiglio. »

(Approvato.)

« Art. 75. Il collegio è presieduto dal Presidente del Consiglio Notarile, ed ha per segretario quello del Consiglio medesimo. »

« Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della metà almeno dei Notari iscritti presso il Consiglio; se alla prima convocazione non interviene la metà degli iscritti, si farà una seconda convocazione; ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti. »

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Notari presenti. »

(Approvato.)

CAPO II. — *Dei Consigli notarili.*

« Art. 76. Il Consiglio Notarile è composto di sei membri nelle città in cui il numero degli abitanti non supera i cinquantamila, di nove nelle città in cui il detto numero non supera i centomila, di dodici nelle altre città. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Non si è preveduto il caso che parenti od affini nel grado terzo inclusivo, come precedentemente si è stabilito, fossero eletti membri del Consiglio. In questo caso mancherebbe l'indipendenza necessaria per i membri ad esercitare le attribuzioni designate dalla presente legge.

In Napoli si sentì questo vuoto nella legge del 1819, e con un decreto del 1823 si stabilì l'impedimento fino al quarto grado inclusive.

Ma siccome quando si è discusso dell'incompatibi-

lità del Notaro con le parti, si è ritenuto che soltanto vi è incompatibilità fino al terzo grado, ad oggetto che le diverse parti della legge armonizzino, mi sembra cosa conveniente stabilire anche per il Consiglio notarile, che non possano simultaneamente sedere nello stesso Collegio i parenti e gli affini fino al terzo grado inclusivo.

Anche la legge comunale e provinciale stabilisce questi gradi per conservare l'indipendenza tra i membri della Giunta, ed i membri della Deputazione provinciale.

Ecco perchè senza spendere altre parole, propongo il seguente comma all'articolo 76 nei seguenti termini:

« I parenti o affini fino al terzo grado inclusivo non possono essere simultaneamente componenti dello stesso Consiglio notarile, e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio. »

Presidente. La Commissione accetta quest'emendamento?

Senatore Poggi. La Commissione accetta volentieri l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, solamente, invece della parola *componenti*, direbbe *membri dello stesso Consiglio*.

Giacchè ho la parola, credo opportuno di aggiungere in fine di quest'articolo un'altra frase per chiarire un dubbio, e dire: *12 nelle città che abbiano una popolazione maggiore*. Dopo questo verrebbe l'aggiunta dell'onorevole Senatore Miraglia:

Presidente. Leggo l'emendamento del Senatore Miraglia colla rettificazione fatta dalla Commissione:

« I parenti o affini fino al terzo grado inclusivo non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile, e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Il signor Ministro accetta?

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo 76 coll'aggiunta proposta dal Senatore Miraglia acconsentita dalla Commissione e dal signor Ministro, e colla variante proposta dalla Commissione alle ultime parole dell'articolo, cioè, invece di dire *nelle altre città*, si direbbe *nelle città che abbiano una popolazione maggiore, ecc.*

Chi approva l'art. 76 colle aggiunte proposte, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 77. Possono essere eletti membri del Consiglio i Notari esercenti da più di cinque anni nel distretto del Collegio, e che abbiano l'età di anni trenta. »

« I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni,

ma possono essere sempre rieletti. Essi sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine d'anzianità. »

« Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto pel tempo in cui sarebbe rimasto il suo predecessore. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi consenta la Commissione che io faccia un'osservazione su questo articolo 77, e principalmente sul primo comma ove è detto che, *possono essere eletti membri del Consiglio i Notari esercenti da più di cinque anni*, e questo è giustissimo, ma c'è una condizione, cioè che debbono aver esercitato il loro ufficio *per cinque anni nel distretto del Collegio*.

Qui io incontrerei una certa difficoltà: comprendo che nella legge sugli Avvocati e Procuratori vi sia questa condizione, perchè l'Avvocato e il Procuratore possono risiedere dovunque loro pare e piace. Perciò è giusto che questa libertà, quest'arbitrio del Procuratore sia limitato dall'obbligo di avere per un dato tempo esercitato in una determinata sede; ma quando si tratta di Notari, i quali sono nominati con Decreto Reale, e che non possono andare dove vorrebbero, perchè non v'è vacanza, sicchè possono rimanere per 10, 15 o 20 anni in un dato posto contro voglia e poi infine essere tramutati, quando la vacanza si verifica, nella sede da loro desiderata, non mi sembra conveniente la stessa condizione.

Perchè, domando io, un Notaro, che esercita il suo ufficio da 20 anni, deve rimanere poi nell'altro distretto, dove è stato trasmutato, per altri cinque anni per far parte del Consiglio notarile? Non vi ha una ragione sufficiente. Perciò pregherei la Commissione a limitare la condizione di cui si parla in quest'articolo esclusivamente all'esercizio di più di 5 anni, escludendo affatto la limitazione che l'esercizio abbia dovuto aver luogo in un distretto, piuttosto che in un altro.

Perchè siavi la garanzia che questo Notaro abbia capacità di far parte del Consiglio notarile, mi pare che questa condizione sia più che bastevole, per la ragione semplicissima, lo ripeto, che non sta nell'arbitrio e nella volontà del Notaro di stare piuttosto in un posto che in un altro.

Se queste mie osservazioni avranno avuto la fortuna di persuadere la Commissione, io pregherei il Senato perchè si cancellassero dall'articolo 77 le parole *nel distretto del Collegio*.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non ha veruna difficoltà a sopprimere le parole cui ha accennato il signor Ministro, trovando giuste le sue osservazioni; nota però che in questa parte la Commissione aveva seguito scrupolosamente il disposto dal

progetto ministeriale; quindi accetta la soppressione delle parole *nel distretto del Collegio*, rimanendo il resto dell'articolo tal quale.

Presidente. Se non v'è altra osservazione metto ai voti l'articolo, cancellate le parole: *nel distretto del Collegio*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 78. Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

« Non ottenendo alcuno la maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione, si procede ad una seconda nella quale sono validamente eletti quelli che ottengono maggiori voti.

« A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra eguali il maggiore d'età. »

« Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 79. Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il Presidente; il Segretario, ed il Tesoriere osservate le norme stabilite nell'articolo precedente; salvochè per il Segretario la preferenza dovrà darsi al più giovane invece che al più anziano.

« Essi stanno in ufficio per tre anni, e possono essere confermati, se conservano la qualità di Membri del Consiglio. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho chiesta la parola esclusivamente per dire se mai non si credesse che il Presidente del Consiglio notarile dovesse essere nominato piuttosto o dal Ministro od anche dal Presidente della Corte d'appello.

Per verità, mi aveva confortato in questa idea, che io già aveva anticipatamente nudrita nell'animo mio anche l'aver saputo stragiudicialmente che l'onorevole presidente Miraglia intendeva proporre un emendamento su questo proposito.

Senatore Miraglia. Intendo proporlo, ed ella mi ha prevenuto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dunque, io credo che se i Notari non possono altrimenti essere nominati che con decreto reale, *a fortiori* debba esserlo il Presidente del Consiglio notarile. Al più la sua nomina potrebbe esser delegata al Presidente della Corte d'appello; ma non crederei che quando si tratta dei Notari, si dovesse procedere come si procede per gli Avvocati e Procuratori

Ho solamente accennata quest'idea, perchè non voglio aver l'aria di voler attribuire al Ministero una prerogativa, la quale la Commissione crede doversi dare al Consiglio notarile.

Se il presidente Miraglia vorrà secondarla, io ne sarò lieto, ma da parte mia non faccio alcuna proposta.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore **Miraglia.** Io aveva comunicato questo emendamento accennato dall'onorevole Ministro, all'onorevole Relatore della Commissione, il quale, con quella lealtà che gli è propria, mi aveva detto, che da parte della Commissione s'incontrasse qualche difficoltà, poichè sarebbe meglio che il Presidente del Consiglio Notarile fosse nominato dallo stesso collegio, anzi che dal Presidente della Corte d'appello.

Se la difficoltà fosse solo sul Presidente della Corte d'appello, io rinunzerei volentieri a questa facoltà, la quale vorrei che fosse piuttosto esercitata dal Ministro della Giustizia; ma siccome precedentemente l'onorevole Relatore della Commissione ha esternato il desiderio che il potere esecutivo restasse quanto più possibile tolto di mezzo in queste cose (ritenendo che il Presidente di appello come magistrato giudicante il quale è tenuto a render conto del fatto suo all'opinione pubblica, e per l'alto grado che occupa, sia benissimo nel caso di poter provvedere a che il Presidente del Consiglio Notarile riesca il migliore eletto) così, ritenuto che l'onorevole signor Ministro Guardasigilli non incontra nessuna difficoltà ad accettare questo emendamento (salvo che cede la facoltà della nomina di questi presidenti dei Consigli Notarili ai Presidenti delle Corti d'appello), io mi faccio a proporlo in questo senso, e lo raccomando al Senato, in quanto che potrebbe benissimo avvenire, e noi tutti sappiamo che non sempre i risultati nelle elezioni sono buoni, che il più giovane ed il meno istruito fra i Notai fosse nominato Presidente del Consiglio Notarile, senza poi avere la necessaria autorità morale.

Nè vale l'esempio della nomina del Presidente del Collegio degli avvocati, dappoichè l'avvocato è l'uomo dell'universale, e l'avvocato primario non si fa con Decreto Reale, ma si forma appunto per consenso universale degli uomini, i quali sanno rendere il dovuto omaggio all'avvocato che ispira la pubblica riverenza; mentre all'opposto il Presidente de' Notari è l'ausiliario del potere giudiziario, ed esercita il suo ministero di pace, ed è delegato anche per comporre le gare tra i Notari fra loro, e fra i Notari ed i clienti; e se non viene fra loro scelto a Presidente colui, che per età, per abilità, per esperienza possa esercitare un salutare ministero, si renderebbe perfettamente inutile l'ufficio del Presidente del Collegio Notarile.

Poichè dunque l'onorevole Ministro mi conforta, io presento il seguente emendamento.

« Il Presidente del Consiglio Notarile è nominato dal Presidente della Corte d'Appello tra i membri del Consiglio medesimo » poi il resto dell'articolo come nel testo, depennando le parole: *il Presidente.*

Senatore **Chiesi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi.** Io spero che l'onorevole Commissione vorrà questa volta rimaner ferma nella sua proposta, ed opporsi a quella ora fatta dall'onorevole Mi-

nistro Guardasigilli ed appoggiata dal Senatore Miraglia.

La proposta della Commissione è in armonia coi principii liberali che informano tutta la nostra legislazione. Noi vediamo anche nei Consigli Provinciali, che certamente hanno una grandissima importanza, vediamo dico che la nomina del Presidente è lasciata allo stesso Consiglio Provinciale.

La proposta fatta dalla Commissione non ha bisogno di essere appoggiata e difesa con ragionamenti; la ragionevolezza di questa proposta si manifesta da sè.

Io mi limito quindi a pregare la Commissione a voler questa volta rimaner ostinata nella sua proposta, e respingere quella ora fatta dall'onorevole Signor Ministro, ed appoggiata dall'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **Conforti.** Pregherei l'onorevole Signor Ministro, ed il Senatore Miraglia, a non insistere....

Ministro Guardasigilli. Non insisto.

Senatore **Miraglia.** Non insisto.

Senatore **Conforti.** Sta bene, ma credo necessario dire qualche parola per ribattere alcune cose dette dall'onorevole Senatore Miraglia. Egli diceva: ma quale autorità volete che eserciti il Presidente, quando è eletto dai suoi eguali, e non è nominato in forza di un Decreto Reale? Io credo anzi ch'egli eserciti una maggiore autorità; perocchè chi può essere giudice veramente della intelligenza, dell'abilità dell'autorità di un collega, tranne coloro che sono uguali a lui, che lo conoscono da vicino, che ne apprezzano la dottrina e che sono precisamente nelle stesse sue condizioni? D'altra parte si alleggerisce il Governo di molti impacci. Noi parliamo sempre di discentramento; ma quando si tratta di dare qualche libertà, facciamo sempre intervenire il Governo.

Secondo me, la Corte d'Appello dovrebbe prendere le informazioni da altri, ed allora sarebbe sempre una notizia di seconda mano; mentre invece i membri del Consiglio conoscono quasi direi intuitivamente colui che è in grado di esser eletto Presidente. E non vi è pericolo che si lasci trasportare da ragioni politiche o da ragioni di vendetta; naturalmente questi sono uomini seri, e possono in conseguenza esser in grado di fare una migliore elezione di quella che possa esser fatta dalla Corte di Appello o dal Ministro.

Presidente. Il Signor Ministro insiste?

Ministro Guardasigilli. Dichiaro di non insistere.

Presidente. E il Senatore Miraglia insiste?

Senatore **Miraglia.** Non insisto.

Presidente. Allora pongo ai voti l'articolo tal quale l'ho testè letto.

Chi lo approva, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

« Art. 80. Il presidente, e in sua mancanza il più anziano in età fra i membri del Consiglio convoca e dirige le adunanze di questo.

Il segretario, e in sua mancanza, il più giovane tra

i membri del Consiglio, stende i processi verbali delle adunanze, ne rilascia copia, e custodisce tutte le carte relative alle medesime.

« I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 81. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento dei due terzi dei suoi membri.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

« I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono reputati dimissionari.

(Approvato.)

« Art. 82. Il Consiglio, oltre le attribuzioni specialmente designate dalla legge:

1. Vigila la conservazione del decoro nell'esercizio della professione e nella condotta dei Notari iscritti presso il medesimo, e l'esatta osservanza dei loro doveri;

2. Vigila la condotta dei praticanti, e il modo in cui i medesimi adempiono ai loro doveri, e ne rilascia i certificati di moralità e di idoneità;

3. Emette il suo parere sulle materie attinenti al Notariato, ad ogni richiesta delle autorità competenti;

4. Redige ed autentica ogni anno il ruolo dei Notari esercenti, degli aspiranti e dei praticanti;

5. S'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra Notari e Notari, e tra Notari e terzi, sia per restituzione di carte e documenti, sia per oggetti di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio delle loro funzioni;

6. Riceve dal tesoriere in principio d'ogni anno il conto delle spese dell'anno decorso, e forma quello presuntivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del Collegio.

Per supplire alle spese è imposta a ciascun Notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti, salvochè vi sia il consenso di tutti i presenti all'adunanza ordinaria del Collegio.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Prima di tutto sento il debito di dichiarare che è mia intenzione di fare qualche osservazione, e proporre un emendamento all'ultimo capoverso dell'articolo in discussione, che cade sotto il numero 6; dimodochè, se qualche Senatore avesse da fare delle osservazioni sui numeri precedenti, potrebbe farle prima della mia proposta.

Presidente. Se nessun altro chiede la parola sull'intero articolo, il Senatore Chiesi può fare la sua proposta.

Senatore Chiesi. Io proporrei nell'ultimo capoverso dell'articolo 82, la soppressione delle parole: *salvochè*

vi sia il consenso di tutti i presenti all'adunanza ordinaria del Collegio.

La facoltà accordata al Consiglio di imporre a ciascun Notaro una tassa annua, deve a parer mio, avere un determinato limite. Sarebbe cosa imprudente e pericolosa lasciare una illimitata facoltà al Consiglio di aumentare a suo talento questa tassa.

La proposta che io faccio, è anche in armonia colla legge votata dal Senato intorno agli Avvocati e Procuratori. Infatti nell'art. 26 di detta legge, che accorda la facoltà al Consiglio dell'Ordine di imporre una tassa annua di lire venti, era detto: *La tassa imposta per questo titolo non può eccedere le lire venti per ciascun avvocato.* Quest'articolo, come il Senato vede, non fa alcuna eccezione, e non lascia al Consiglio la facoltà di accrescere questa tassa. Così ancora nell'art. 51 che riguarda i Consigli di disciplina dei Collegi dei Procuratori, nell'ultima parte è detto in termini assoluti: *« Determinano la tassa con cui ciascun membro del Consiglio deve annualmente contribuire per le spese d'ufficio, salva l'approvazione del Collegio. La tassa annuale di ciascun Procuratore non può eccedere lire venti. »* Neppure nel caso dei Procuratori è fatta alcuna eccezione, e nessuna facoltà è lasciata al Consiglio di aumentare la tassa.

Io vorrei che si adottasse lo stesso sistema anche nella legge sul Notariato, e pregherei l'onorevole Commissione a voler ritenere l'ultima parte dell'articolo nei seguenti termini: *« Per supplire alle spese, è imposta a ciascun Notaro una tassa annua, la quale non potrà eccedere le lire venti. »* E così rimarrebbero soppresse le ultime parole: *salvochè vi sia il consenso di tutti i presenti all'adunanza ordinaria del Collegio.*

Senatore Conforti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. La Commissione apprezza la proposta del Senatore Chiesi e l'accetta.

Presidente. Accetta anche il signor Ministro?

Ministro Guardasigilli. Accetto.

Presidente. Chi approva adunque questo articolo colla variante proposta, sorga.

(Approvato)

« Art. 83. Il Tesoriere del Consiglio esige le ammende e le multe, i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile a norma della tariffa, coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per fare una semplice domanda all'onorevole Commissione.

L'art. dice: *« Il Tesoriere del Consiglio esige le ammende, i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile a norma della tariffa, coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato. »*

In questo articolo si fa parola dei mezzi speciali di esecuzione, ed i mezzi speciali di esecuzione, come in-

dicano altresì le parole stesse, riguardano meramente la procedura. Ora, io domando, se la Commissione intende che in questo caso sieno conceduti al Tesoriere quei privilegi che il Codice Civile concede nell'articolo 1957 sulla generalità dei mobili ai crediti dello Stato pei tributi diretti. Io non faccio una proposta; domando solo una spiegazione, perchè la disposizione dell'articolo sia concepita in modo da togliere qualsiasi dubbio.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Appunto per allontanare questo equivoco, mi parrebbe conveniente di sostituire alle parole *coi mezzi speciali*, quelle *colla Procedura speciale*, perchè pare che il concetto dell'articolo fosse questo, di fare sì, che potesse con modi abbreviati la Camera notarile riscuotere le tasse attribuitele dalla tariffa; e di estendere il privilegio di cui parla il Codice civile anche a queste tasse.

Se questo è il concetto della Commissione, mi pare che la parola *procedura* toglierebbe ogni difficoltà.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. In verità la Commissione non farebbe eccezione alla locuzione usata.

Già l'onorevole Chiesi che proponeva il dubbio, lo ha abbastanza dilucidato con le sue osservazioni, ed ha detto che i mezzi speciali d'esecuzione hanno riguardo alla procedura, mentre il privilegio di cui ha parlato, si trova nel Codice Civile, non già nel Codice di Procedura Civile.

Quello non è un privilegio relativo all'esecuzione, ma un privilegio relativo a diritti che si devono a certi determinati creditori per motivi d'ordine pubblico.

È chiaro che non si parla che dei mezzi speciali accordati dalla legge, non da tutte quante le leggi.

Se il Senato lo crede, invece di dire, *coi mezzi speciali di esecuzione autorizzati dalla legge*, si direbbe, *con la procedura di esecuzione prescritta dalla legge per i tributi dovuti allo Stato*.

La Commissione non avrebbe difficoltà di fare questa variante, ma le sembra, che la locuzione attuale sia abbastanza chiara e non possa nascere il dubbio che con questa frase si intenda aver riguardo ai privilegi inerenti ai crediti, e che hanno la loro sede non nella legge di procedura ma nel Codice Civile.

Senatore **Miraglia**. Dopo questo schiarimento non insisto.

Presidente. Resta dunque l'articolo tal quale è.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Senatore **Miraglia**. Domando la parola per un articolo aggiuntivo.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore **Miraglia**. Poichè si è stabilito il principio, che il Collegio notarile è un corpo elettivo, mi pare

cosa indispensabile riservare al Governo la facoltà di scioglierlo quante volte deviasse dalle sue attribuzioni. La materia sarebbe troppo delicata, e non intendo perciò entrare in argomenti di ragione pubblica.

Potrebbe benissimo avvenire che questi Notari, i quali sono ufficiali ministeriali, che prestano il loro ministero per gli atti della giustizia contenziosa, che sono anzi magistrati che vengono ad imprimere l'autenticità agli atti, invece di uniformarsi alle attribuzioni designate dalla legge, potessero trascorrere ad eccessi; e se al Governo si negasse la facoltà di potere sciogliere questi Consigli notarili, gravi danni ai privati ne potrebbero derivare. In conseguenza io propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Ministro di Grazia e Giustizia può per gravi motivi sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni designate dalla presente legge: in tal caso, e fino alla composizione del nuovo Consiglio, le sue attribuzioni saranno disimpegnate dal Presidente del Tribunale Civile, il quale può fare delegazioni ai Giudici. »

Presidente. Rileggo l'articolo addizionale proposto dal Senatore **Miraglia**.

(Vedi sopra)

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io non dissento in massima dalla proposta ora fatta dall'onorevole Senatore **Miraglia**; ma vorrei che il potere accordato con questa proposta al Ministro di Grazia e Giustizia, di sciogliere; cioè, il Consiglio Notarile, fosse limitato e sottoposto a certe garanzie.

La proposta dell'onorevole Senatore **Miraglia** dice semplicemente: *può per gravi motivi ecc.* Sta bene. Ma l'onorevole **Miraglia** consentirà meco che queste espressioni sono troppo vaghe e indeterminate, e lasciano al Ministro una piena facoltà, che potrebbe facilmente degenerare in abuso e in arbitrii pericolosi.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Musio**. Domando la parola.

Senatore **Chiesi**. Chi sarà giudice, secondo la proposta dell'onorevole **Miraglia**, della gravità dei motivi?

Il solo Ministro.

Ripeto dunque, che in massima non dissento dal desiderio dell'onorevole **Miraglia** di volere accordata al Ministro la facoltà di sciogliere i Consigli Notarili, ma vorrei che fosse circondata da certe determinate garanzie, le quali impedissero qualsiasi pericolo di abuso.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Se volesse prima parlare l'onorevole Senatore **Musio**, io mi riserverei a parlare dopo di lui.

Presidente. Ha allora la parola il Senatore **Musio**.

Senatore **Musio**. Mi duole di dovermi opporre all'accettazione dell'articolo proposto dall'onorevole Senatore **Miraglia**.

Io noterò primamente che in questo momento in cui si vuole rialzare il più che sia possibile l'ufficio del Notaro, gli si vogliono dare tutte le prove della maggior confidenza, non sembra conseguente che si voglia ammettere nella legge sul Notariato un articolo il quale pronostica non so quali avvenimenti sinistri, non so quali timori, non so quali scompigli; e si preveda il caso in cui il Consiglio Notarile, invece di occuparsi delle attribuzioni che gli sono date dalla legge, macchini trame, esca dalla linea e faccia temere tali perturbazioni, che sia necessario di scioglierlo. Per me questa prescrizione non è conforme ai principii di elezione che abbiamo in questo momento adottati: giacchè un Consiglio cui si concede il dritto di eleggere il suo capo riceve da noi pegno di fiducia, e contemporaneamente dimostriamo sfiducia dello stesso Consiglio minacciandolo di un istantaneo scioglimento.

La previsione di cui si preoccupa l'articolo addizionale, oltre di essere illogica, parmi pure decisamente inutile per due gravi ragioni.

Voglio supporre il caso, che il Consiglio non si limiti solo alle sue attribuzioni, ma voglia uscire di via, e mettere il piede in terreno non suo.

In questa ipotesi vegliano sopra di lui le autorità alle quali è sottoposto, veglia sopra di lui l'occhio del governo; e quindi abbondano i modi, abbondano i mezzi per sapere, per prevenire, per impedire qualunque possibile traviamiento, qualunque temuto disordine, senza una misura, senza un atto, direi scandaloso, qual'è lo scioglimento istantaneo dell'intero Consiglio.

Considero inoltre, che il Consiglio Notarile più numeroso, sarà di dodici membri: quindi se si voglia tener conto di questo, e della pacata e tranquilla indole dell'ufficio Notarile, non so a quali probabilità voglia appoggiarsi il timore ed il pericolo dal quale vogliamo salvarci.

L'onorevole Senatore Miraglia ha esordito con non so quale cattiva prevenzione contro il principio di elezione: ma dotto com'è in tutto quanto riguarda la storia e l'origine delle cose antiche, egli sa meglio di me che esso è il principio al quale si è ispirata la sapienza di antiche e moderne nazioni, e che allo stesso principio deve la Chiesa la sua grandezza. Anche in questo momento si onorano dello stesso principio popoli molto progrediti nelle civili e sapienti istituzioni.

Del resto, credo, che noi abbiamo fatto benissimo abbandonando alla elezione del Consiglio Notarile la nomina del suo Presidente. La scelta di qualunque magistratura si dovrebbe abbandonare di dritto a coloro che vogliono e possono farle migliori. Ora, nessuno più dello stesso Consiglio Notarile può volere, che la scelta del suo Presidente cada sul soggetto migliore, perchè niuno più di lui può averne interesse. Nessuno anche più del Consiglio può sapere chi sia questo miglior soggetto. Nessuno dunque può sapere e volere, più del Consiglio, il migliore dei Presidenti; e noi per ciò gli abbiamo riconosciuto il dritto che gli compete.

Per le ragioni esposte, io mi oppongo all'articolo, che vorrebbe aggiungere il Senatore Miraglia.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Poggi**, *Relatore*. La Commissione è disposta ad accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Miraglia, e non si preoccupa molto delle obiezioni sollevate dall'onorevole Senatore Musio. Egli infatti ammette come possibile che il Consiglio Notarile si allontani dalle prescrizioni della legge; e dice, che con la vigilanza della Corte d'Appello e con quella del Tribunale Civile, si può sperare di ovviare all'inconveniente. Ma se l'inconveniente accade, come vi si rimedia? Se il Consiglio Notarile contravviene alla sua missione, e si occupa di cose ben diverse da quelle a cui è chiamato, come provvedere? Vi sarebbe un vuoto nella legge, vuoto che ora si propone riempire, ammettendo la proposta del Senatore Miraglia. Se non che la Commissione farebbe qualche variazione di forma, non di sostanza, e direbbe:

« Il Ministro di Grazia e Giustizia può sciogliere il Consiglio notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'Appello, sezione civile. In tale caso e fino alla composizione del nuovo Consiglio, le sue attribuzioni sono esercitate dal Presidente del Tribunale civile o da un giudice da lui delegato. »

La Commissione crederebbe conveniente di non obbligare il Presidente. nè porlo nel caso di adempire esso per sistema le attribuzioni del Consiglio Notarile, ma che egli potesse delegare un giudice del suo Tribunale.

Senatore **Miraglia**. Accetto le savie osservazioni fatte dalla Commissione, se non che in vece di dire: *un giudice*, direi *giudici*, perchè sono tante e così complicate queste attribuzioni del Consiglio Notarile, che bene spesso un giudice occupato in affari di giustizia contenziosa e volontaria, non potrebbe attendere a tutto. Mi parrebbe che il Presidente potrebbe delegare svariate attribuzioni a diversi giudici del Tribunale.

Questa è una osservazione consigliata dalla pratica; del resto io non intendo farne una questione.

Presidente. Prego il Relatore a mandarmi l'emendamento.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io proporrei che si dicesse piuttosto « dal Presidente o da un giudice da lui delegato. »

Senatore **Miraglia**. Così è nel testo: il Presidente può fare delegazioni.

Presidente. All'articolo proposto dal Senatore Miraglia, la Commissione sostituirebbe il seguente:

Il Ministro di Grazia e Giustizia può sciogliere il Consiglio Notarile che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte di Appello, Sezione civile. In tal caso e fino alla composizione del nuovo Consiglio, le sue attribu-

zioni sono esercitate dal Presidente del Tribunale Civile o da un giudice da lui delegato.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola per uno schiarimento.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Negli articoli precedenti allorchè si è indicato la sezione civile si è detto sempre *la Corte d'Appello in Camera di Consiglio*; e laddove la Commissione non trovasse difficoltà, parmi che si dovesse adoperare la medesima dicitura, perchè quando si dice: in Camera di Consiglio, si intende che è una delle sezioni civili.

Senatore **Poggi, Relatore**. La Commissione non troverebbe difficoltà ad accettare questa variante, ma la crederebbe inutile, perchè quando si tratta di affari contenziosi, ognuno sa che si trattano sempre in Camera di Consiglio.

Senatore **Miraglia**. Sempre così si è detto.

Presidente. Dunque si direbbe: *in Camera di Consiglio*.

Senatore **Poggi, Relatore**. *Sezione civile in Camera di Consiglio*.

Presidente. Il signor Ministro ammette questo articolo addizionale?

Ministro di Grazia e Giustizia. L'ammetto.

Presidente. Allora, essendo ammessa dal Ministro e dalla Commissione la variante proposta dal Senatore **Miraglia**, metto ai voti l'articolo com'è proposto dalla Commissione. Lo rileggo per maggiore sicurezza.

« Il Ministro di Grazia e Giustizia può sciogliere il Consiglio Notarile, che deviasse dalle attribuzioni deferitegli dalla presente legge, previo il parere della Corte d'Appello, Sezione civile in Camera di Consiglio. In tal caso, e fino alla composizione del nuovo Consiglio, le sue attribuzioni sono esercitate dal Presidente del Tribunale civile, o da un Giudice da lui delegato. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato)

Si passa al CAPO III. — *Degli Archivi Notarili*.

« Art. 84. Ogni Archivio ha un Cancelliere archivista, il quale è pure tesoriere dell'Archivio. »

« Egli è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da quel numero d'impiegati che è necessario pei bisogni del servizio. »

Senatore **Poggi, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Il Relatore ha la parola.

Senatore **Poggi, Relatore**. Dopo la sostituzione della parola *Conservatore* a quella di *Cancelliere* fatta in precedenti articoli, s'intende che qui si dovrebbe anche dire *Conservatore*.

Presidente. Si tratta di sostituire la parola *Conservatore* a quella *Cancelliere*.

Senatore **Poggi, Relatore**. E sopprimere anche la parola *Archivista*. E senza ripetere sempre questa sostituzione, la Commissione se ne farà carico in seguito

quando si tratterà di riordinare gli articoli ed eseguirà pure tale sostituzione.

Senatore **Miraglia**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore **Miraglia** ha la parola.

Senatore **Miraglia**. Questa parola *Cancelliere Archivista* è nelle leggi preesistenti; il Cancelliere in sostanza è colui che interviene nei Consigli, e ne forma parte essenziale; si dice il Cancelliere della Corte, il Cancelliere del Consiglio Notarile che è Archivista, poichè egli per virtù dell'art. 88 è depositario e Archivista degli atti, accompagna la firma del Presidente ed è nominato con Decreto Reale.

Ora, questa parola *Conservatore* non mi pare che esprima abbastanza le attribuzioni di questo funzionario; quindi pregherei il Relatore della Commissione a lasciare l'articolo quale si trova.

Senatore **Poggi, Relatore**. La Commissione ha proposto la sostituzione della parola *Conservatore* perchè questa parola è più in uso nelle leggi dell'Alta Italia dove si usa invece della parola *Cancelliere*.

Del resto, fu adottata giorni sono dal Senato, quindi mi pare che le riflessioni del Signor Senatore **Miraglia** siano arrivate un pochino tardi.

La Commissione insiste perciò nella sua proposta.

Presidente. Il Senatore **Miraglia** insiste?

Senatore **Miraglia**. Io non insisto.

Presidente. Dunque alle parole *Cancelliere Archivista* si sostituisce la parola *Conservatore*.

Chi approva l'articolo così modificato, sorga.

(Approvato).

« Art. 85. Il Cancelliere archivista è nominato con Decreto Reale tra le persone che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a Notaro, ovvero anco tra i Notari esercenti, sopra una terna proposta dal Consiglio notarile del luogo dove ha sede l'archivio, sentito il parere della Corte d'Appello; non può essere rimosso, se non con Decreto Reale, sentito il parere del Consiglio stesso e della Corte.

« Se fu scelto tra i Notari aventi la residenza nella città in cui ha sede l'archivio, può essere autorizzato con Decreto Reale a continuare l'esercizio del Notariato, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio anzidetto e della Corte.

« Il Cancelliere archivista deve in questa sua qualità dare cauzione entro due mesi dal giorno della nomina nei modi stabiliti dall'articolo 17, ed in quella misura che sarà determinata dalla Corte d'Appello, sentito l'avviso del Consiglio predetto. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Io crederei opportuno che questo Cancelliere archivista, o Conservatore che si voglia, fosse nominato con Decreto Reale sempre tra i Notari esercenti.

La proposta della Commissione lascia la facoltà di sceglierlo fra le persone che sono, diremo, in potenza Notari, che cioè abbiano tutti i requisiti per essere

nominati Notari, oppure anche tra i Notari attualmente esercenti. Io invece crederei opportuno che il Cancelliere archivista o Conservatore, il cui ufficio è certamente di grandissima importanza, dovesse sempre venir nominato fra i Notari esercenti, come quelli che per la pratica e l'esperienza acquistata nell'esercizio della professione offrono maggiori garanzie di capacità e attitudine; quindi vorrei sopprresse le parole: *che abbiano tutti i requisiti necessari per la nomina a Notaro*, e proporrei che la prima parte dell'articolo 85 fosse concepita semplicemente nei seguenti termini « Il Conservatore è nominato con Decreto Reale tra i Notari esercenti sopra una terna proposta dal Consiglio notarile ecc. ecc. »

Senatore Poggi, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, *Relatore*. La Commissione non sarebbe disposta ad accettare la soppressione proposta dall'onorevole Senatore Chiesi.

Contro questo articolo sono venute alla Commissione molte osservazioni e reclami, e segnatamente sopra la disposizione che è contenuta nella seconda parte in cui è detto, che se fu scelto fra i Notari che hanno la residenza nella città, e vi ha sede l'archivio, possa il Notaro continuare l'esercizio del Notariato, purchè vi sia il parere favorevole della Corte di Appello, e del Consiglio Notarile.

Ora, si vorrebbe che se mai viene assunto all'ufficio di archivista un Notaro esercente, gli fosse assolutamente inibito l'esercizio per l'impiego che va a coprire.

Si dice fra le altre cose: è questo un impiego, per cui è stabilita l'incompatibilità, dunque non sarebbe bene che la legge ne facesse una prima eccezione di fronte al Cancelliere archivista; si voleva che si togliesse al Notaro esercente nominato Archivista la facoltà di continuare l'esercizio.

Ora, intende il signor Senatore Chiesi che la Commissione non è disposta ad accettare il cambiamento perchè crede che sia abbastanza provvisto al caso quando è detto che vi vuole il parere favorevole della Corte, e del Consiglio Notarile, giacchè questo parere favorevole può verificarsi di rado, è da sperare che tanto il Consiglio come la Corte, se credono che vi possa esser inconveniente nella cumolazione dei due impieghi, daranno parere contrario. Se dunque la Commissione non è disposta ad accettare questo cambiamento, e tien ferme le disposizioni contenute nel secondo comma, non conviene però abolire la prima parte dell'articolo, le cui disposizioni permettono di aspirare all'ufficio di Archivista anche a coloro, che sono già riconosciuti idonei al notariato, ma non ne hanno ancora assunto l'esercizio, perchè potrebbe accadere che il Notaro il quale dev'esser archivista e deve perciò esser soggetto a perdere l'esercizio, si astenga dall'aspirarvi; quindi potremmo trovarci a non avere chi assumesse l'ufficio di archivista, e però si è voluto nella prima parte dell'articolo render

capaci di questo ufficio anche coloro che non sono nell'esercizio del notariato, ma che hanno tutte le qualità per esercitarlo; e così si rende anche più remoto il caso previsto dalla seconda parte dell'articolo, cioè di avere un notaro esercente che assuma l'ufficio di archivista continuando la sua professione.

Quindi la Commissione terrebbe ferma tanto la prima quanto la seconda parte dell'articolo.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io non avrei presa la parola, se l'onorevole Senatore Chiesi non avesse sottoposto alla saviezza del Senato la sua proposta, che in fondo è il reintegroamento dell'articolo corrispondente del Ministero.

Io trovo giustissime le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi, e certamente in quanto riguarda la seconda parte dell'articolo non ho nulla a dire. Ma il Senatore Chiesi, pare a me, che partisse da un altro concetto, vale a dire che egli non vorrebbe che il Conservatore od il Cancelliere archivista fosse nominato tra quei Notari, che non hanno ancor l'esercizio della professione. In questo concetto stava anche l'articolo del progetto ministeriale, il quale partiva dalla considerazione che, trattandosi di un posto così difficile e così delicato, bisogna trovar un Notaro il quale abbia non solo le condizioni necessarie potenzialmente, ma che le abbia messe in pratica coll'esercizio del Notariato.

Qual è la difficoltà che si può opporre a questo proposito? Lo diceva l'onorevole Relatore della Commissione.

Badate, egli diceva, che se voi volete trovare un Notaro archivista nella categoria dei Notari esercenti è facile che non vi riesca, poichè dovendo il Notaro esercente cessare dalle sue funzioni, è facile che non accetti il posto di Conservatore o di Cancelliere Archivista.

Ebbene, questa è una giusta osservazione: può agevolmente un Notaro in esercizio rifiutare, nel dubbio che potesse non ottenere la facoltà di continuare nell'esercizio.

Ma facendomi carico di questa giusta difficoltà, io domanderei alla Commissione, se mai per avventura, come un mezzo di conciliazione, non si potesse dire che allora solamente possa questo posto di Conservatore darsi ad un Notaro che non abbia ancora cominciato l'esercizio, quando nella classe dei Notari esercenti, non si sia trovato alcuno che abbia voluto accettarlo.

In questo modo noi teniamo fermo il principio che è nel secondo comma dell'articolo, ma usiamo anche un po' di riguardo alla posizione delicata di Archivista, la quale (francamente io sono col Senatore Chiesi) vorrei che fosse occupata possibilmente da uno che avesse già esercitato l'ufficio di Notaro, e che perciò darebbe maggior garanzia di adempiere più

esattamente, più regolarmente e con cognizioni pratiche, i doveri di questo posto.

Io credo che questo mezzo di conciliazione possa contentare tanto l'autore della proposta, che è l'onorevole Senatore Chiesi, quanto la Commissione medesima.

Si tratterebbe solo di formulare questa mia proposta, quando tutti fossero d'accordo.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Se la seconda parte assolutamente interdicesse ai Notari esercenti di continuare l'esercizio, allora l'osservazione che fa l'onorevole Ministro potrebbe accettarsi senza alcuna deliberazione antecedente, perchè sarebbe il caso di dire: quando non si trova alcun Notaro in esercizio che voglia accettare il posto d'archivista, si cercano di quei Notari non esercenti, che sono già riconosciuti idonei; ma siccome la seconda parte dice, che il Notaro esercente può essere autorizzato a continuare nel suo esercizio con Decreto Reale, semprechè vi sia il parere favorevole del Consiglio e della Corte, che cosa accadrà? Non basterà il domandare ai Notari esercenti se vogliono accettare quell'impiego, ma sarà necessario accertarsi, caso per caso, se possano avere il parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'Appello per continuare nell'esercizio.

L'onorevole Ministro sa bene che ciò molte volte può dipendere dalla qualità della persona, o da altre circostanze estrinseche che non istarò a precisare. Potrà accadere che, se si nomina a Cancelliere archivista un Notaro che abbia pochissimi affari, questi accetti senza esigere di continuare l'esercizio; ma per un Notaro che abbia molti e molti affari, il caso sarebbe diverso.

Nel momento parrebbe alla Commissione difficile poter decidere qualche cosa sulla obiezione affacciata dall'onorevole Ministro: e chiederebbe di sospendere la votazione dell'articolo per poter meglio studiare la proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi veggio nella necessità di dovere insistere per una ragione semplicissima. Dobbiamo, oppur no, avere una preferenza per i Notari esercenti, che hanno la loro sede nel posto dov'è l'Archivio? Mi pare che sia un principio di giustizia che un Notaro, il quale da dieci anni è Notaro ed esercente, abbia il diritto almeno di essere preferito a colui, che non ha incominciato ancora nell'ufficio di Notaro. Intanto, giusta il modo in cui è concepito l'articolo, per principio bisogna dare questo posto a coloro, che hanno semplicemente i requisiti di Notaro; poi con un *ovvero* si consente che anche il Notaro esercente possa aspirare a questa carica.

Ora, io dico, non è meglio che si faccia l'inverso? Tutto la questione è in questo.

Io intendo di preferire i notari esercenti, i quali vogliono accettare questo ufficio, a quei tali aspiranti

i quali hanno le qualità per essere notari, ma che non ne hanno l'esercizio, e li preferisco per due ragioni, come ho già avuto l'onore di dire al Senato, in primo luogo perchè io trovo nel Notaro esercente dei requisiti migliori, che non nel Notaro aspirante, in secondo luogo perchè per una ragione di giustizia questo vantaggio bisogna darlo al Notaro esercente, invece che al Notaro che non ha ancora cominciato ad esercitare.

Dunque propongo al Senato di accettare la proposta del signor Senatore Chiesi, modificata nel senso che ho avuto l'onore di esporre, dichiarando di nuovo che non mi preoccupa la difficoltà addotta dall'onorevole Relatore della Commissione, perchè effettivamente anche ad un Notaro il quale non sia esercente, può benissimo non convenire il posto di Archivista, e perchè giusta il temperamento proposto, il Consiglio Notarile potrà senza alcuna difficoltà indagare se vi siano Notari esercenti che ambiscano il posto di Archivista, e solo nel caso negativo rivolgerà la sua attenzione su qualche Notaio aspirante.

Prego dunque il Senato a votare nel senso che ho detto.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione desidera di pensarvi sopra, anche per la miglior redazione dell'articolo; ma intanto farebbe sentire all'onorevole Ministro che quando si trattasse di dire: che nel caso di domanda dell'impiego da parte di un Notaro esercente il quale rinunziasse all'esercizio della professione, egli debba esser preferito, non vi sarebbe difficoltà; ma se poi si dovesse fare un esame preventivo e interrogare tutti i Notari esercenti, per sapere se volessero esser preferiti a chi non è ancora nell'esercizio, anco a rischio di non poter continuare nel notariato nel caso del parere favorevole del Consiglio notarile e della Corte d'Appello, allora potrebbe cominciare la difficoltà.

Presidente. Allora terremo in sospeso fino a domani l'articolo 85.

« Do lettura dell'art. 86. Gli altri impiegati dell'Archivio sono nominati dal Consiglio notarile del luogo ove ha sede l'Archivio, sulla proposta del Cancelliere archivista.

« I detti impiegati non possono essere rimossi, se non con provvedimento del Consiglio, sulla proposta e sentito l'avviso del Cancelliere archivista. »

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Molto si è detto e scritto contro la burocrazia, e oggi si sta discutendo del destino degli impiegati. Nella mia carriera non breve di pubblico funzionario, ho avuto occasione di rilevare quanto è difficile trovare buoni impiegati che si possano adattare al lavoro, che siano disciplinati, specialmente negli archivi, ove gli impiegati s'informano dopo lunga abitudine, e devono avere una grande attitudine al maneggio delle carte. Se gli impiegati degli Archivi

si possono rimuovere facilmente, si perde la loro esperienza.

Ora, a me pare, che non sarebbe cosa conveniente l'affidare la nomina degli impiegati agli Archivi notarili al solo Consiglio notarile del capo luogo della provincia.

Primieramente è da osservare, che questi impiegati non potrebbero avere la fiducia degli altri Consigli notarili, poichè non ogni Consiglio notarile ha un Archivio ma l'Archivio notarile è provinciale, e noi abbiamo provincie che hanno quattro o cinque Consigli notarili. Ora, il fidarsi d'impiegati i quali momentaneamente possono avere la fortuna di essere nominati dal Consiglio notarile, mi sembra pericoloso. Basta viziare la forma di un protocollo per fare laiziere un provvedimento di falso. Per la qual cosa, mi pare che gli impiegati dovrebbero dare serie garanzia di moralità e di attitudine, e che ad un alto funzionario dovrebbe essere affidata la loro nomina.

In quanto a me, penso che questo alto funzionario dovrebbe essere il Ministro di Grazia e Giustizia. Il Senatore Poggi mi guarda; egli vorrebbe forse che questi impiegati si nominassero dal Presidente della Corte d'Appello, ma io volentieri ne fo una girata al Ministro di Giustizia, perchè non v'è cosa più penosa che venire alla scelta degli impiegati.

Ma v'è di più, si obietterà da taluno; ma se un impiegato fa una cattiva prova negli Archivi, si può rimuoverlo. A me piace di prevedere, anzi che provvedere dopo che il male è avvenuto. È meglio lasciare la scelta degli impiegati ad un alto funzionario che la faccia a squittinio severo e senza preoccupazione di parti. Altrimenti potrebbero avvenirne tali disordini da fare un giorno dolorosamente ricordare la parola che ebbi l'onore di profferire.

Ecco la ragione per la quale ho l'onore di rassegnare alla saviezza del Senato il seguente emendamento all'articolo 86, che dovrebbe essere modificato nei termini seguenti: « Gli altri impiegati dell'Archivio sono nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia sulla proposta del Consiglio notarile. »

Presidente. Leggo l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

(Vedi sopra).

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato).

La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore Poggi Relatore. La Commissione non potrebbe accettare l'emendamento proposto dal Senatore Miraglia.

Quest'articolo dice, che gli impiegati dell'Archivio sono nominati dal Consiglio Notarile del luogo ove ha sede l'Archivio, ma sulla proposta del Cancelliere Archivista.

Il pericolo cui accennava poc'anzi l'onorevole Senatore Miraglia, che questi impiegati, nominati dal Consiglio Notarile, mutabile ogni certo numero d'anni, pos-

sono avere una dipendenza troppo servile non solo da chi li elesse, ma anco da chi li può rimuovere, in verità non ha fondamento ogni volta che si rifletta che il Consiglio Notarile non può nominarli a capriccio, ma deve sceglierli sulla proposta del Cancelliere Archivista, senza avere alcuna autorità di proporli a piacer suo. Di più è detto che non possono essere rimossi se non con provvedimento del Consiglio, ma sempre sulla proposta del Cancelliere Archivista che è nominato con Decreto Reale. Ora, si deve ben comprendere che il Cancelliere Archivista che ha una gravissima responsabilità sopra di sé, andrà ben cauto nel proporre la nomina di impiegati che rispondano degnamente all'ufficio che vengono ad assumere e che non compromettano neppure il loro interesse.

Se si volesse oggi sostituire la nomina del Ministro dietro la proposta del Consiglio Notarile, ne uscirebbe già fuori di scena il Cancelliere Archivista, il quale è più interessato degli altri a proporre dei buoni impiegati, mentre il Consiglio Notarile può non essere ben informato dei bisogni che richiede l'Archivio: di più noi andremmo come al solito a concentrare nelle mani del Governo la nomina anche degli impiegati dell'Archivio che non hanno grande importanza, e invece di facilitare la diminuzione delle ingerenze burocratiche, noi andremmo ad aumentarle.

E poichè ho la parola farò qui un'altra avvertenza che mi era riservato di fare nell'articolo successivo. Vi è una petizione presentata da un Notaro del Veronese che sarebbe diretta niente meno, che a stabilire gli stipendii degli archivisti secondo le norme che regolano quelli degli impiegati governativi, e si vorrebbe che fossero garantiti dallo Stato con diritto a pensione, che gli emolumenti dell'Archivio si versassero nelle casse pubbliche, e le spese fossero regolate secondo il parere del Consiglio notarile.

Che si mantengano gl'impiegati degli Archivi esistenti nelle condizioni in cui ora sono, potrà ammettersi; ma che per il futuro si tenga lo stesso sistema, non è conforme alle disposizioni del progetto di legge. Pure, se si accettasse la proposta dell'onorevole Miraglia si arriverebbe a questo risultato, perchè affidando al Ministro la nomina degli impiegati dell'Archivio, per essere logici, bisognerebbe che diventassero veri impiegati governativi in conformità della petizione. Si è voluto che il Cancelliere Archivista fosse di nomina regia, perchè un impiegato di troppa importanza e pesa su di lui troppa responsabilità; ma per gl'impiegati subalterni ciò non è minimamente necessario; bastando che siano di fiducia del capo dell'Archivio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Io non posso innanzi tutto non ringraziare l'onorevole Senatore Miraglia delle attribuzioni che crede dover affidare al Ministro Guardasigilli; ma per verità io mi trovo in un ordine di

idee perfettamente opposto. Io cerco in ogni modo di sgravare il Ministero di Giustizia delle attribuzioni che possono essere delegate, tanto che, come ho avuto l'onore di dire altra volta al Senato, io ho presentato un progetto di legge per il quale nè i Conciliatori, nè i vice-Cancellieri di Cassazione, di Corte di Appello e dei Tribunali sarebbero più nominati dal governo centrale. Quindi è naturale che, se io non credo che non si debba arrivare fino al Ministro per nominare un vice-Cancelliere della Corte di Cassazione o di una Corte d'Appello, e delego queste nomine alle Corti d'Appello melesime od alla Corte di Cassazione, non possa accettare per verità queste attribuzioni per rispetto ad impiegati anche minori.

Io rammenterò al Senatore Miraglia, non fosse per altra ragione, che per una piccola rappresaglia (perchè spesso egli invoca le leggi napoletane, e dice che non bisogna abbandonare le tradizioni), che presso di noi, anche sotto il Governo assoluto, dove si cercava di raccogliere nel Governo centrale tutte le competenze, pure quando si trattava dei vice-Cancellieri di Pretura, (ed i Pretori nelle nostre Provincie avevano grandissime attribuzioni, perchè avevano la giurisdizione di tutti i giudizi correzionali) era il Cancelliere, che faceva la proposta, ed il Procuratore generale che l'approvava. Quindi anche allora queste proposte a vice-Cancelliere di una Pretura, che pur avevano una importanza, non giungevano al Ministro che per ottenerne un *resto inteso*. E questo lo so, perchè mi sono trovato nel 1860, quando le leggi napoletane vigevano ancora, al Ministero, ho veduto come si praticava, e lodaì questo sistema.

Pregherei quindi, dopo queste dichiarazioni, l'onorevole Senatore Miraglia a non voler insistere nel suo emendamento, ringraziandolo della buona intenzione che ha di accrescere le attribuzioni del Ministero.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Io ammiro la delicatezza del Ministro Guardasigilli nel voler venire ad una decentralizzazione quasi completa per ciò che riguarda la nomina degli impiegati; ma in questo caso vi sarebbe una difficoltà.

Ritengo che la nomina degli impiegati agli Archivi notarili, dove in un colle ricchezze sta deposta la pace delle famiglie, non possa comprendere che uomini, i quali hanno dato le maggiori garanzie.

Il giudizio sulle garanzie di questi impiegati dev'essere confidato ad un alto funzionario; non sarà il Ministro, sarà un suo Procuratore generale, che degnamente lo rappresenta, ma non si dovrebbe in ogni modo confidar mai ai soli Consigli Notarili.

Nè mi smuove l'obbiezione dell'onorevole Ministro, che cioè nelle Provincie meridionali, i vice-Cancellieri delle Preture, che in sostanza rappresentavano il Cancelliere e nei giudizi e negli atti d'istruzione, erano

nominati dal Procuratore generale sulla proposta del Cancelliere.

Vi è gran differenza tra un Procuratore generale ed un Consiglio notarile. Il Cancelliere fa la proposta, come oggi i capi dei Collegi fanno la proposta al Ministro, ma il giudizio è sempre del Ministro. E per questo io aveva accennato nel mio emendamento, che la proposta dovesse esser fatta dal Consiglio notarile; ma l'esaminare se la proposta sia, o non sia opportuna, vale a dire, se l'impiegato dia tutte le necessarie garanzie di moralità, deve essere subordinato sempre al giudizio del Ministro, o di un Procuratore generale di Corte d'Appello, che certamente non risparmia cure perchè in tali uffici siano messi buoni impiegati.

Presidente. Insistendo il Senatore Miraglia nel suo emendamento lo metto ai voti.

Lo rileggo:

« Gli altri impiegati dell'Archivio sono nominati dal Ministro di Grazia e Giustizia sulla proposta del Consiglio notarile. »

Chi approva quest'emendamento, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato).

Dunque metto ai voti l'articolo come sta nel testo.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 87. Gli stipendi del Cancelliere archivista e degli altri impiegati saranno fissati nella pianta organica, la quale sulla proposta del Consiglio ove ha sede l'Archivio verrà stabilita nell'adunanza del Collegio, e saranno corrisposti dalla cassa dell'Archivio.

« La pianta e gli stipendi deliberati dal Collegio sono sottoposti all'omologazione della Corte d'Appello. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 88. Nell'Archivio sono depositati e conservati:

« 1. Le copie certificate conformi degli atti notarili che gli ufficiali del registro devono trasmettergli, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto;

« 2. La copia degli annotamenti fatti ai repertori di tutti gli atti ricevuti in ciascun mese, che il Notaro deve trasmettere nel mese successivo, assieme coll'importare delle tasse dovute all'Archivio secondo la tariffa. La detta copia è scritta in carta non bollata, sottoscritta dal Notaro e munita dell'impronta del suo sigillo;

« 3. Gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero, prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositati presso un Notaro esercente;

« 4. I volumi contenenti gli originali, i repertorii e gli atti ricevuti in deposito, dei Notari morti, o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferita la loro residenza nel distretto di un altro Consiglio notarile;

« 5. I sigilli dei Notari nei casi espressi dagli articoli 19 e 35.

Senatore Poggi. Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Prendo la parola unicamente per dire al Senato che sopra di questo articolo son giunte tre petizioni, due di due Notari delle Provincie Meridionali, ed una del Collegio dei Notari di Susa, appoggiata da alcuni Notari di Genova.

Queste petizioni sarebbero dirette contro il disposto del N. 4 di quest'articolo, che dice che i volumi contenenti gli originali, i repertori, e gli atti ricevuti in deposito dai Notari morti ecc. ecc. devono essere depositati e conservati nell'Archivio, ed i petenti non vorrebbero che questa disposizione venisse dal Senato accettata, ma intenderebbero che si facesse prevalere il sistema francese, secondo il quale gli originali rimangono presso il Notaro, o presso gli eredi del Notaro, o suoi successori nell'ufficio notarile. Vorrebbero in sostanza che i Notari potessero trasmettere di generazione in generazione a guisa di *fidè-commisso* gli originali da un Notaro all'altro senza mandarli mai negli Archivi, come si usa in Francia; ma ormai mi pare che questo desiderio dei petenti sia tagliato fuori dalla discussione che è stata fatta, sull'art. 3 in cui nessuno domandò la parola per opporsi al sistema degli Archivi quale era ordinato dal progetto della Commissione, in questo perfettamente d'accordo col progetto ministeriale, nè vi fu allora chi proponesse alcuna modificazione all'ordinamento degli Archivi. Io non starò dunque ad aggiunger qui alcuna parola per combattere le petizioni, parendomi che le ragioni largamente svolte nella Relazione, abbiano ad esuberanza dimostrato che le modificazioni oggi domandate sovvertirebbero la istituzione degli Archivi, e la sovvertirebbero nella parte sua più vitale.

Ne ho voluto far menzione per debito di coscienza, come Relatore, e per render minuto conto al Senato di tutte le petizioni presentate.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, porrò ai voti l'articolo tal quale l'ho letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato).

« Art. 80. La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo precedente è fatta nel termine di un mese dal dì della cessazione dall'esercizio o dal cambiamento di residenza. Essa, nei casi contemplati dall'articolo 34, si eseguisce dall'Ufficiale, che procede alla rimozione dei sigilli, al Cancelliere archivista coll'intervento del Presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un Membro da esso delegato. Nel caso di dispensa per renunzia o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal Notaro o da un suo Procuratore speciale, nel luogo ove ha sede l'Archivio al Cancelliere archivista con l'intervento del Presidente del Consiglio notarile del distretto in cui risiedeva il Notaro, o di un Membro da esso delegato.

« Il Cancelliere archivista stende il processo ver-

bale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal Presidente o dal Consigliere da esso delegato e dall'Ufficiale, Notaro o Procuratore. Il processo verbale è steso in doppio originale, l'uno dei quali vien rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'Archivio notarile.

« Le spese occorrenti per l'inventario, il trasporto e deposito nell'Archivio sono a carico di questo. »

Presidente. Se nessuno domanda la parola...

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per una semplice spiegazione.

L'articolo 80 porta che nei casi contemplati dall'articolo 34, cioè nei casi di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del Notaro, la consegna all'Archivista Cancelliere si eseguisce dall'Ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli al Cancelliere Archivista, coll'intervento del Presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro del Consiglio da esso delegato.

Rimane un po' dubbio che si debba muovere di questi due, se il Pretore che fa la consegna o il Cancelliere a cui è fatta.

Ecco la spiegazione che io domando alla Commissione per risolvere il dubbio.

Senatore Poggi, Relatore. Per togliere il dubbio affacciato dal Senatore Chiesi, la Commissione aggiungerebbe dopo le parole: *si eseguisce dall'ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli*, queste altre: *nella sede del Consiglio notarile*, perchè l'ufficiale è il Pretore, quindi il Pretore non deve muoversi, e andare a cercare il Cancelliere Archivista, ma la consegna si fa nella sede dell'ufficio notarile.

Presidente. Dunque si aggiungon le parole: *nella sede del Consiglio notarile*.

Senatore Poggi Relatore. Invece di *si eseguisce*, si metterebbe: *si fa*.

Presidente. Il Ministro accetta?

Ministro Guardasigilli. Accetto.

Presidente. Dunque metto ai voti l'articolo con l'aggiunta e la modificazione accennata.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 90. Quando sia seguito il deposito degli atti originali e dei repertori, si procederà immediatamente all'ispezione e verificaione di quelli non ancora verificati in presenza del Cancelliere archivista. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 91. Gli atti originali ed i repertori sono custoditi nell'Archivio in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie. »

« Le copie debbono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun Notaro. »

(Approvato).

« Art. 92. Il Presidente del Consiglio notarile del

distretto in cui ha sede l'Archivio veglia alla custodia di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'Archivio, al regolare andamento del servizio del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai Notari verso lo stesso, e denunzia le contravvenzioni contro le discipline dell'Archivio al Procuratore del Re, perchè si proceda contro coloro che hanno contravenuto. »

(Approvato).

« Art. 93. Il Cancelliere archivista è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, dei repertori e sigilli, depositati nell'Archivio, e del regolare andamento del servizio nel medesimo. »

» Nella qualità di tesoriere dell'Archivio, riscuote coi mezzi speciali di esecuzione, autorizzati dalla legge pei tributi dovuti allo Stato, i diritti e le tasse dovute all'Archivio a norma della tariffa, fa le spese, e paga gli stipendi giusta i mandati spediti volta per volta dal Presidente del Consiglio notarile del luogo ove ha sede l'Archivio. »

« Alla fine d'ogni anno rende conto della sua gestione innanzi al Collegio notarile di detto luogo. »

(Approvato).

« Art. 94. Il Cancelliere archivista permette l'ispezione e la lettura e rilascia le copie, gli estratti ed i certificati degli atti depositati nell'Archivio, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 57. »

» Le disposizioni degli articoli 61 e 62 sono comuni alle copie, agli estratti ed ai certificati suddetti, che saranno muniti dell'impronta del sigillo d'ufficio. »

» Il Cancelliere archivista può delegare l'autenticazione delle copie, degli estratti e certificati ad un impiegato dell'Archivio. La delegazione deve essere approvata dal Presidente del Tribunale civile. »

(Approvato).

« Art. 95. L'importare delle tasse e dei diritti di Archivio, prelevata la spesa di scritturato, ce le per una metà a vantaggio del Notaro sinchè vive, e dei suoi eredi per venti anni del dì della di lui morte.

« Il Notaro finchè vive, può far risconti sugli atti originali e sui repertorii depositati senza il pagamento di alcuna tassa. »

(Approvato)

« Art. 96. Ogni Archivio ha un ufficio di statistica per riunire ed ordinare le notizie riguardanti l'esercizio del Notariato od il servizio degli Archivi, secondo le norme che saranno proposte col decreto reale indicato nell'art. 136. »

(Approvato)

« Art. 97. Non è permesso ad alcuno di entrare o rimanere nell'Archivio in tempo di notte, nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume nelle stanze ove si conservano carte. »

(Approvato)

Si passa al TITOLO V. — *Della vigilanza sui Notari, sui Consigli e sugli Archivi, delle pene discipli-*

nari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime. — Disposizioni generali.

« Art. 98. Il Ministro di Grazia e Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i Notari, i Consigli e gli Archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

« La stessa vigilanza spetta alla Corte d'Appello, ai Procuratori generali presso le medesime, ai Tribunali civili ed ai Procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni. »

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori, io temo che l'inclinazione che tutti hanno per fumare, non lasci abbastanza intendere tutta la forza del precedente articolo.

Credo quindi che si debba fare intendere chiaramente che è pure vietato di fumare dove è proibito di tener lume o fuoco.

Presidente. Permetta, di ciò sarebbe stato più opportuno parlare all'art. 97 già votato.

Senatore Gallotti. È un'aggiunta che propongo.

Presidente. Allora abbia la bontà di formularla e inviarla al Banco della Presidenza.

Leggo l'aggiunta che proporrebbe il Senatore Gallotti all'articolo 97. « Non è permesso di fumare dove è vietato di accendere il fuoco. »

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Io vorrei pregare l'onorevole Senatore Gallotti a desistere dalla sua proposta, perchè mi pare che sia già compresa nell'articolo 97 che abbiamo votato.

Questo articolo infatti stabilisce in termini generali che non è permesso « nè di portare, accendere o ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, ecc. » Ora per fumare bisogna necessariamente accendere fuoco, senza del quale il fumatore non potrebbe deliziarsi del fumo del tabacco. Mi pare adunque che la sua idea sia già compresa nei termini generali dell'articolo anzidetto.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Mi spiace infinitamente di non potere consentire a ciò che mi propone l'onorevole mio amico Senatore Chiesi.

Signori, ciò che avviene tutto dì e in tutti i luoghi dove è proibito di accendere fuoco, è che vi si permette di fumare. Il Senato può votare come gli aggrada, ma se non accetterà la mia proposta, vedrà che si continuerà a fumare dove è proibito accendere fuoco.

Presidente. La Commissione accosente?

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione crederebbe che l'espressione dell'articolo 97 dovrebbe bastare; tuttavia se si vuole avere una maggiore cautela ed indicarla più chiaramente, essa non vi si opporrà; ma è d'avviso che non sarebbe d'uopo di servirsi dei

termini proposti dall'onorevole Senatore Gallotti; basterebbe p. e. aggiungere le parole *né fumare* all'articolo 97.

Presidente. Il Senatore Gallotti l'accetta?

Senatore Gallotti. L'accetto.

Presidente. Si aggiungerebbero dunque all'articolo 97, le parole: *né fumare*.

Senatore Poggi, Relatore. Dopo la parola *lume*.

Presidente. Accetta il signor Ministro?

Ministro Guardasigilli. Accetto.

Presidente. Pongo ai voti l'aggiunta all'articolo 97 delle parole, *né fumare*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ritorniamo all'articolo 98. Lo rileggo perchè vi è stata questa interruzione.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 99. Il Notaro che compromette in qualunque modo la delicatezza del suo ufficio, o il decoro del ceto a cui appartiene, od altrimenti contravviene ai propri doveri, è soggetto a pene disciplinari.

(Approvato.)

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Debbo far presente al Senato che fra le lagnanze e le petizioni pervenute alla Commissione, ve ne sono alcune le quali segnalano gli abusi in certe province del Regno, relativamente alla facoltà che si prendono alcuni ufficiali pubblici di rogare atti pubblici, e più specialmente di autenticare le firme negli atti privati, quantunque non siano nell'esercizio del Notariato. Quindi si desidererebbe che in questa occasione fosse dichiarato con un articolo speciale che nessuno, che non sia Notaro, possa rogare istrumenti pubblici o autenticare firme.

La Commissione non avrebbe difficoltà di fare una proposta in questi termini da porsi dopo l'articolo già votato.

• È vietato a qualunque ufficiale o funzionario pubblico che non sia nell'esercizio del Notariato, il ricevere atti pubblici ed autenticare le firme apposte agli atti privati, meno i casi espressamente determinati dalla legge. •

Gli atti come sopra redatti, e le autenticazioni come sopra autenticate non hanno alcuna efficacia giuridica.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io in generale dichiaro che non avrei difficoltà di accettare quest'articolo, ma debbo fare una riserva. Io credo che una parte almeno di quest'articolo non sia necessaria, anzi sarebbe pericolosa, perchè mi pare che nel Codice Civile vi sia abbastanza per impedire che oltre il Notaro, altri potessero autenticare atti o firme.

Io non vorrei con una disposizione, che ora introducessimo nella legge notarile, venire in certo modo a modificare od indebolire l'efficacia dell'articolo della legge civile. Infatti l'art. 1323 del detto Codice così si esprime: « *Si hanno per riconosciute le sottoscrizioni autenticate da un Notaio.* »

Sicchè se un Notaro non autentica le sottoscrizioni, non possono queste tenersi per riconosciute.

Il Notaro, dice poi il secondo comma, *non autenticerà le sottoscrizioni che non siano apposte alla presenza sua e di due testimoni, premesso l'accertamento dell'identità delle persone dei contraenti.*

Non si può adunque altrimenti autenticare una firma perchè questa possa dichiararsi riconosciuta, se non nei termini dell'articolo 1323. Perciò io vorrei che questo principio non avesse un'altra sanzione, la quale potrebbe spargere dei dubbii sull'intelligenza da attribuire al citato articolo, e dar forza all'erronea opinione che si ha in alcune Province di potersi, anche dopo la pubblicazione del Codice civile continuare in qualche sistema diverso da quello stabilito col detto articolo. Infatti, per esempio, nelle Province venete, le firme catastali, per le quali naturalmente ci vuole un atto autentico, si tengono come autentiche mediante l'attestato fatto dal Sindaco, come nelle leggi precedenti austriache.

Pregherei pertanto la Commissione di tener conto di questa mia osservazione, quando definitivamente essa crederà di formulare l'articolo in questione.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Io mi associo interamente all'idea manifestata dall'onorevole Guardasigilli, e parmi che l'articolo proposto dalla Commissione potrebbe piuttosto creare dubbii, anzichè evitarli.

Il Codice civile è quello che stabilisce i rapporti dei privati tra di loro, e quindi la teoria dell'autenticità degli atti.

Che cosa fa la legge sul Notariato? Essa stabilisce la forma perchè l'atto sia autentico.

Quindi nella relazione tra privati e privati tutte le altre firme dei funzionari, intese ad autenticare le carte, non hanno mai effetto giuridico nel caso di contestazione. Vi sono leggi speciali le quali, per pura ragione di pubblico servizio, confidano ad altri funzionarii la facoltà di autenticare gli atti.

La legge sul registro parla, a cagion d'esempio, anche dei Sindaci, e i erpi d'ufficio autenticano anche la firma dei magistrati, i quali vogliono esigere lo stipendio mensile.

Ma queste sono cose che regolano i rapporti tra l'amministrazione e lo Stato, non già i rapporti tra i privati rispetto al dritto civile. Ora, se noi non abbiamo ancora una legislazione compiuta sulla materia, perchè creare un articolo speciale che non potrebbe avere un significato, anzi potrebbe portare molte perniciose conseguenze?

Io quindi pregherei l'onorevole Relatore della Com-

missione a non volere insistere in quest'articolo aggiuntivo

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Alla Commissione, e al Relatore in specie è parso che siano sufficienti a questo riguardo le disposizioni del Codice Civile, ma ciò nondimeno vi sono ufficiali pubblici i quali rogano atti pubblici per conto delle amministrazioni ed anche autenticano le firme negli atti privati.

Qui non si tratterebbe d'insfirmare la forza del Codice Civile, si tratterebbe invece di farne una menzione più speciale, stabilendo in questa legge che tali facoltà non possono essere esercitate altro che dai Notari.

Se si crede superfluo, la Commissione non insisterà; ma è un fatto che le lagnanze vi sono, e che gli abusi si segnalano in più modi nelle diverse Provincie.

A me basterà allora d'aver reso inteso il Senato, che vi erano queste lagnanze, e che d'ora in avanti si comprenda da tutti che i soli Notari, che sono nell'esercizio delle loro funzioni (non già impiegati che siano Notai per aver ricevuto il battesimo d'idoneità, ma che non sono nell'esercizio del medesimo) potranno rogare atti pubblici, ed autenticare firme in scritture private.

Presidente. Se la Commissione ritiene opportuna la cosa, io ne chiamerò giudice il Senato; se poi ritira....

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non insiste.

Presidente. Allora non insistendo, si passa al CAPO I. *Delle pene disciplinari.*

« Art. 100. Le pene disciplinari contro i Notari che infrangono i propri doveri sono:

1. L'avvertimento;
2. La censura;
3. L'ammenda o la multa;
4. La sospensione e la destituzione.

« Le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il Notaro può incorrere a norma delle altre leggi, e quantunque l'infrazione non produca la nullità dell'atto. »

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 101. L'avvertimento consiste nel rimostrare al Notaro il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non ricadervi.

« La censura è una dichiarazione formale del mancamento commesso e del biasimo incorso. Essa produce di diritto la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio Notarile, e la privazione del diritto di eleggibilità per un biennio. »

(Approvato).

« Art. 202. È punito con l'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il Notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 9 dell'articolo 41, o degli articoli 42, 48, 60, 61, 62 e 94, e nume-

ri 1 e 2 dell'articolo 88, o che nella conservazione degli atti, o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 50, 51 e 52;

« Con la multa di lire 51 estendibile a lire 400 il Notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 25, ai numeri 1, 8, 10 e 11 dell'art. 41, e del capoverso dell'articolo 57, o che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'art. 41:

« Con la multa di lire 51 estendibile a lire 500 il Notaro che durante la sospensione rilascia copie, certificati o estratti.

« L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio Notarile. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Vorrei fare due piccolissime osservazioni, che credo veramente riguardino piuttosto un errore materiale occorso in quest'articolo, che altro. L'articolo parla della punizione coll'ammenda per il Notaro che contravviene ai numeri in esso indicati, e cita tra gli altri i numeri 1 e 2 dell'art. 88.

Ora, io credo che il n. 1 debba essere cancellato, perchè esso non parla del Notaro, ma è riferibile agli ufficiali del registro. Nè parrebbe opportuno che in quest'articolo si avesse ad infliggere una punizione agli ufficiali del registro, una volta che qui si parla solo di quelle inflitte ai Notai.

La seconda osservazione poi sarebbe questa, di cancellare in fine del primo comma dell'articolo 102 la menzione dell'articolo 52, che credo debba invece trovare il suo posto al successivo articolo 103, nel cui quarto numero effettivamente già venne menzionato.

In questo numero 4 dell'articolo 103, è detto che è punito con la sospensione il Notaro che non ha tenuto i repertori prescritti dall'articolo 51, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 52. Or di fronte a questo disposto, e per questa medesima trasgressione, non capirei perchè si dovesse ancora infliggere la multa da lire 5 a 50 portata dal primo comma dell'art. 102.

Io credo dunque che anche la menzione di questo articolo 52 debba essere tolta, e se la Commissione non incontra difficoltà, io pregherei il Senato ad accettare la proposta di queste due leggiere modificazioni.

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. È probabile che siano incorsi alcuni errori nel riportare i numeri, quindi la Commissione pregherebbe il Senato, a votarlo, se così crede, salvo le correzioni a farsi, oppure a lasciarlo in sospeso per rettificarlo.

Presidente. Sospenderò allora l'articolo 102, e passeremo all'articolo 103. Lo leggo:

« È punito con la sospensione:

« Da uno a sei mesi, il Notaro:

« 1. Che è recidivo nella contravvenzione al prescritto dell'articolo 25;

« 2. Che ha contravenuto alle disposizioni degli articoli 43, 44, 45 e 46;

« 3. Che non ha conservato per negligenza gli atti da lui ricevuti, o presso lui depositati;

« 4. Che non ha tenuto i repertorii prescritti dall'articolo 51, oppure che li ha posti in uso senza le forme prescritte dall'articolo 52;

« 5. Che è recidivo nelle contravvenzioni al prescritto dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 41.

« Da sei mesi ad un anno il Notaro che contravviene al prescritto degli articoli 23, 24, 38, 39 e 40.

« La sospensione produce, oltre la decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità anche per un biennio dopo cessata la sospensione medesima, e per quattro anni la seconda volta. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 104. È sospeso di diritto il Notaro:

« 1. Contro del quale sia stato rilasciato il mandato di cattura;

« 2. Che sia stato condannato per alcuno dei reati contemplati nell'articolo 103, e contro il quale sia stata pronunciata la destituzione, nel tempo che pende il giudizio d'appello.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Credo che in questo articolo vi sia un errore da correggere.

Nel secondo numero di questo articolo è detto; e contro il quale sia stata pronunciata la destituzione. Mi pare che si dovrebbe dire o contro il quale, perchè sono due cose diverse, sono due casi distinti quelli preveduti dalle due proposizioni contenute in questo numero. Perciò vi ha bisogno di una particella disgiuntiva, non congiuntiva.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Poggi, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi, Relatore. Il concetto dell'articolo direbbe che quando vi sia una condanna per alcuno

dei reati contemplati nell'articolo 103, e che la sentenza dichiara la destituzione del Notaro si vorrebbe che fosse sospeso durante l'appello; quindi ci vogliono le due condizioni, e la Commissione perciò crederebbe meglio che dovesse restare l'e.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Ma è precisamente nel senso voluto dalla Commissione che ho proposto la variante, perchè l'articolo 103 stabilisce la destituzione di diritto pel Notaro condannato ad una pena criminale; quindi il caso cui accenna il Relatore non può aver luogo. Quando non di diritto e per la detta condanna, ma per altre ragioni un Notaro fosse stato destituito, come si può dare il caso che abbia mosso appello e che perciò la destituzione non costituisse un fatto irreparabile, allora solamente si verifica l'ipotesi alla quale si riferisco la disposizione in esame.

Quindi pregherei la Commissione ad accettare la mia proposta per poter distinguere le due ipotesi poste dal progetto.

Senatore Poggi, Relatore. La Commissione non insiste.

Presidente. Accetta adunque la Commissione di cambiare l'e in o?

Ministro Guardasigilli. Se la Commissione dubita ancora, io domando al Senato che venga sospeso anche quest'articolo.

Presidente. E adunque sospeso l'articolo 104; leggo l'articolo 105:

« Può essere sospeso il Notaro:

» 1. Contro del quale si sia iniziato procedimento per alcuno dei reati contemplati nell'art. 103, o per contravvenzione notarile punibile colla destituzione;

» 2. Che sia stato condannato ad una pena correzionale per un reato diverso da quelli contemplati nell'art. 103 anche durante il giudizio d'appello. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

La continuazione della discussione di questo progetto di legge è rimessa a domani alle ore 2.

Prego i Signori Senatori di essere solleciti, perchè si possa più presto giungere al fine.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).